



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

Il Giudice Designato, dott.ssa [REDACTED]

letto il ricorso presentato in data 3 maggio 2023 da [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED]

Dal [REDACTED] azienda storica del veronese operante nel settore dei prodotti dolciari, premesso di versare in una situazione di crisi determinata, dapprima, dalla pandemia da Covid-19, che nel corso degli esercizi 2020-2021 ha determinato una rilevante contrazione del fatturato e dei margini, e, in seguito, dal rilevante incremento dei costi energetici e delle materie prime, ha presentato in data 23 aprile 2023, tramite l'apposita piattaforma telematica, istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi, prospettando il risanamento dell'azienda mediante un piano che prevede interventi di carattere industriale (riequilibrio del mix di vendita verso prodotti continuativi; recepimento da parte della GDO dei prezzi aggiornati sulla base dell'aumento dei costi delle materie prime registrate nel 2022; razionalizzazione del portafoglio di vendita finalizzato ad eliminare clienti e prodotti basso marginanti; realizzazione di un piano di investimenti mirato al rinnovamento delle linee produttive; inserimento di figure apicali manageriali a supporto del processo di pianificazione finanza e controllo) nonché una manovra finanziaria di rinegoziazione e ristrutturazione dello scaduto con i fornitori, rimodulazione/ristrutturazione dei debiti finanziari, rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali ed il rafforzamento patrimoniale finanziario della società attraverso conferimenti di nuove risorse da parte di investitori terzi. Contestualmente, [REDACTED] ha altresì richiesto l'applicazione delle misure protettive nei confronti di tutti i propri creditori con crediti scaduti alla data di deposito dell'istanza.



profittabilità strutturali azienda e posizionamento come follower di brand, il ritardo nel ribaltamento degli aumenti dei costi registrati nel 2022 sui listini di vendita, la presenza di un mix di produzione e di vendita sbilanciato sui lievitati e sui prodotti da «Ricorrenza» che presentano minori margini di profittabilità, l'elevato numero di referenze con connessi riflessi negativi sull'efficienza dei processi produttivi (set up macchine), un livello di automazione limitato con riferimento a determinate produzioni e prevalenza di produzioni Labour intensive, l'elevata onerosità dei processi logistici attuali, l'elevata incidenza dei costi di struttura rispetto alla composizione del fatturato, l'eccessivo ricorso ad indebitamento finanziario oneroso ed, infine, un assetto organizzativo poco strutturato e conseguenti inefficienze dei sistemi di controllo di gestione". Dal "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa" è risultato, infatti, un grado di difficoltà del risanamento pari a 5,9, che, come sottolineato sempre dall'Esperto, "identifica un'impresa in disequilibrio economico a regime, rendendo necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese)".

Va tuttavia osservato che già nella vigenza del D.l. n. 118/2021 si era evidenziato come il divieto di dichiarare il fallimento (oggi, di aprire la liquidazione giudiziale) sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione della procedura, nonché la facoltà per l'imprenditore di chiedere ed ottenere l'inibitoria all'inizio ed alla prosecuzione di procedimenti esecutivi, implicino necessariamente la possibilità che l'imprenditore versi in una situazione di insolvenza. Attualmente, un ulteriore, chiaro indice in questa direzione è offerto dall'art. 21, comma 1, CCII, che assoggetta la gestione dell'impresa nel corso della composizione negoziata ad un regime più severo laddove risulti che l'imprenditore sia insolvente (*"ma esistono concrete prospettive di risanamento"*): se l'assenza di uno stato di decozione costituisse requisito di accesso alla composizione negoziata, allora il suo riscontro nel corso della procedura non potrebbe che comportarne l'arresto; il legislatore, invece, impone questo esito soltanto laddove non sussistano concrete prospettive di risanamento (v. l'art. 17, comma 5, CCII), che, come chiarito dal comma 1 dell'art. 21, dovranno essere vagliate dall'esperto anche in presenza di uno stato di insolvenza.



Nella specie. l'Esperto ha dato atto che il piano prospettato dalla ricorrente è *“fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato quale è l'esperto, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera”*, e che *“Le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi a condizione dell'accettazione, da parte del ceto creditorio, di un pesante sacrificio”*, concludendo nel senso che *“al concretizzarsi delle assunzioni e delle azioni esposte nel piano di risanamento e nel piano finanziario per i successivi sei mesi ... sussiste una ragionevole probabilità del perseguimento del risanamento dell'impresa”* – giudizio peraltro espresso allo stato degli atti, e che, puntualizza l'Esperto, per essere confermato necessita di analisi più approfondite oltre che di maggiori informazioni.

A dare concretezza al piano di risanamento prospettato dalla società vi è l'accordo commerciale in forza del quale [REDACTED] ha ottenuto una rilevante commessa di produzione per un contratto da 10 milioni di euro per la produzione di una linea di merende a marchio [REDACTED], nonché l'accordo che si riferisce essere stato di recente concluso tra la società ed il fondo [REDACTED] che, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale ad essa riservato, dovrebbe patrimonializzare la società e consentire il pagamento dei creditori – accordi idonei a realizzare alcune delle strategie di intervento previste nel piano, e cioè il riequilibrio del mix di vendita verso prodotti continuativi ed il rafforzamento patrimoniale/finanziario della società attraverso conferimenti di nuove risorse da parte di investitori terzi.

È vero che entrambi gli accordi non sono stati comunicati ai creditori o all'Esperto né sono stati depositati nel presente procedimento; tanto, secondo quanto riferito all'Esperto dall'advisor finanziario della ricorrente, per ragioni di riservatezza, ragioni che meritano in effetti di essere salvaguardate se e nella misura in cui vengano in considerazione notizie relative al ciclo produttivo e/o alle attività commerciali la cui diffusione può essere di pregiudizio per la società o il terzo contraente (cfr., infatti, l'art. 92, commi 2 e 3, CCII).

Tuttavia, ciò non può ritenersi di per sé ostativo alla conferma delle misure protettive, in considerazione della fase, allo stato iniziale, della composizione negoziata, e del carattere soltanto temporaneo del sacrificio che ne deriva ai creditori ex art. 18, commi 1 e 4, CCII (escluso, invece, quello di cui al successivo comma 5, giacché la produzione è oggi ferma e la sua ripresa necessita,



secondo quanto prospettato dalla ricorrente, dell'erogazione di finanziamenti prededucibili, autorizzabili solo se rispondenti al miglior interesse dei creditori ex art. 22, comma 1, CCII); sacrificio. dunque, giustificabile, in un'ottica di contemperamento dei contrapposti interessi in gioco (tra cui, *in primis*, quelli dei lavoratori, secondo le direttive e nei limiti prospettati dall'art. 84, comma 2, CCII), ed alla luce del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.

Resta ovviamente fermo che, nel prosieguo della composizione negoziata, [REDACTED] dovrà fornire ai creditori un'informazione completa, oltre che veritiera e trasparente, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. a), CCII ed ulteriormente ribadito in tema di composizione negoziata dall'art. 16, comma 4, CCII, quale declinazione dell'obbligo di correttezza e buona fede che deve connotare l'intero comportamento del debitore, e che, già ricavato dalla giurisprudenza in via di interpretazione sistematica, è oggi divenuto diritto positivo.

Ciò significa, innanzi tutto, che gli accordi in questione dovranno essere portati a conoscenza dei creditori (il ché potrà avvenire anche trasmettendone copia all'Esperto, soggetto professionalmente qualificato e istituzionalmente tenuto ad un obbligo di riservatezza, il quale provvederà a comunicarne il contenuto ai creditori al netto delle notizie riservate di cui si è in precedenza detto), giacché si tratta di informazioni "necessarie ed appropriate" affinché questi ultimi possano consapevolmente decidere se aderire o meno alla proposta che verrà formulata dalla debitrice. Bagaglio informativo che, a questi stessi fini, deve poi necessariamente comprendere – nelle ipotesi in cui, come nella specie, la società versi in stato di insolvenza e non di semplice crisi – la rappresentazione dello scenario liquidatorio, con comparazione della proposta formulata ai creditori col soddisfacimento che essi potrebbero ricevere grazie all'attivo realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, anche in virtù dell'esercizio di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie (cfr. Trib. Ivrea, 27 maggio 2022 e Trib. Firenze, 31 agosto 2022). Il ché risponde, in fin dei conti, all'interesse dello stesso debitore, nella misura in cui un'informazione corretta e completa costituisce il mezzo che può consentire di superare resistenze e diffidenze dei creditori, in specie allorquando si programmi un'uscita dalla composizione negoziata verso strumenti a connotazione strettamente privatistica (art. 23, comma 1, CCII), o su basi largamente negoziali (art. 23, comma 2, lett. b), CCII; v. inoltre, l'art. 61, comma 2, lett. a), CCII, che subordina l'estensione degli effetti degli accordi ai creditori non aderenti alla condizione, *inter alios*, che "tutti i creditori appartenenti



alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizioni di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti").

Tutto ciò presuppone, evidentemente, che la proposta ed il veicolo attraverso il quale essa sarà presentata ai creditori siano definiti nei loro esatti termini – e, anzi, secondo autorevole dottrina l'individuazione della proposta e dello strumento giuridico che il debitore si propone di utilizzare costituisce essa stessa necessaria declinazione di un comportamento del debitore rispondente ai dettami della correttezza e buona fede –, cosa che, peraltro, non può pretendersi nella fase iniziale della composizione negoziata; non costituisce, pertanto, un ostacolo alla conferma delle misure protettive la circostanza che, allo stato, le linee guida della "manovra finanziaria" siano solo abbozzate, senza che siano stati ancora indicati, in particolare, percentuale e tempi di soddisfacimento riservati ai creditori.

Le misure protettive applicate ed in essere possono, dunque, essere confermate, ma le incertezze della procedura, legate alla gravità della crisi della debitrice, e la circostanza che l'attività di due diligence da parte di [REDACTED] al cui buon esito è condizionato il suo intervento sul capitale di [REDACTED], è destinata ad essere ultimata al 31 luglio 2023, inducono a fissare la durata delle misure protettive non nella sua massima estensione, ma non appena scaduto il termine in questione.

Gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 18 CCII non richiedono, infine, espressa conferma, in quanto conseguenza automatica della conferma delle misure protettive.

P.Q.M.

Visto l'art. 19 CCI

conferma le misure protettive richieste e già in atto limitatamente ai creditori nei cui confronti sono stati notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, come indicati negli allegati depositati dalla ricorrente unitamente alle note di deposito di data 8 e 12 giugno 2023 (segnatamente: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED] revocando le misure nei riguardi degli
creditori.

Fissa la durata delle misure protettive sino al 1° agosto 2023.

Manda all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente
accertato di natura tale da giustificare la revoca, modifica o abbreviazione della durata della misura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, ai creditori costituiti e all'esperto,
nonché, entro il giorno successivo al deposito, al registro delle imprese.

Verona, 19 giugno 2023

Il Giudice Designato

dott.ssa [REDACTED]



